



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**(approvato con deliberazione C.C. n. 97 del 22/12/1998 modificato con deliberazione C.C. n. 04 del 21/01/1999,
n. 15 del 28/02/2000, n. 84 del 18/12/2001, n. 10 del 20/02/2006)**

TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, e relativo soprassuolo e sottosuolo.

Per le occupazioni di cui al comma precedente l'utente è tenuto a pagare al Comune un corrispettivo denominato "canone".

Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone d'occupazione.

Art. 2 Definizione di suolo pubblico

Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Le occupazioni all'interno di edifici pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile sono sempre soggette alla tariffa stabilita per le strade di prima categoria.

Art. 3 Occupazioni escluse dal presente regolamento

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, nonché le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali disciplinate dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Con tale regolamento si definiscono spazi cimiteriali, le fasce di rispetto nella cui area è ammessa l'installazione di strutture non fisse destinate ad attività di servizio non direttamente al cimitero ma al pubblico che vi accede.

Art. 4 Soggetti obbligati al pagamento del canone

Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione.

TITOLO II

CLASSIFICAZIONE DELLE AREE E DETERMINAZIONE CANONE

Art. 5

Determinazione del canone

Il canone è graduato secondo l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, le piazze e le altre aree pubbliche sono classificate come segue:

– CATEGORIA I[^]

Acquati, Battisti, Beccaria, Bizzozzero, Borromeo, Brodolini, Buonarroti, Cadorna, Caduti Libertà, Clerici, Comasinella, Dall'Occo, D'Annunzio, Edison, Europa, Fermi, Filzi, Garibaldi, Dei Giovi, Gramsci, Leonardo Da Vinci, Leopardi, Manzoni, Marconi, Mazzini, Molinazzo, Nenni, Papa Giovanni XXIII, Pier Della Francesca, Po, IV Novembre, Roma, Sauro, Stucchi, Torino, Valassina, XXIV Maggio, Verga, Vespucci, Vittorio Veneto;

Piazze: Berlinguer, Giussani, Moro, Pertini, Scurati, Bernini;

Aree pubbliche prospicienti le suddette vie/piazze (es. parcheggi Centro Sportivo, Piazzali Cimiteri, ecc.).

– CATEGORIA II[^]

Il rimanente territorio comunale.

Art. 6

Occupazioni permanenti e temporanee

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

Sono temporanee le occupazioni concesse con atti di durata inferiore all'anno.

Art. 7

Tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Le occupazioni di cui al capo primo del presente regolamento sono soggette al pagamento di un canone, commisurato alla superficie occupata secondo le tariffe stabilite con deliberazione consiliare.

Il canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadro o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

I vasi delle piante, le balaustre ed ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Art. 8
Tariffa per le occupazioni permanenti

Per le occupazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.

Art. 9
Tariffe per le occupazioni temporanee

Per le occupazioni temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadri o lineari.

Se l'occupazione, è di durata inferiore ad un giorno, il canone è commisurato alle ore effettive d'occupazione, e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera per ventiquattro.

Le occupazioni temporanee effettuate per l'esercizio e la manutenzione delle rete di erogazione di pubblici esercizi, se nell'ambito della stessa categoria ed aventi la stessa natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadro.

Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 30% sino a 100 metri quadri, del 20% per la parte eccedente i 100 metri quadri e fino a 1000 metri quadri, del 10% per la parte eccedente i 1000 metri quadri: le tariffe per l'occupazione per un periodo superiore a 15 giorni ed inferiore a 30 giorni sono ridotte del 50%, per un periodo superiore a 30 giorni del 70%.

Art. 10
Graduazione delle tariffe per le occupazioni temporanee

Per le occupazioni temporanee il canone si applica in base a tariffe giornaliere in relazione alle ore di effettiva occupazione come segue:

- a) occupazione fino a 12 ore: riduzione del 20 per cento della tariffa giornaliera;
- b) occupazione da 12 fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera.

Le tariffe per le occupazioni, anche periodiche, che si protraggono per oltre quindici giorni ovvero per oltre un mese sono ridotte, rispettivamente, del 20 per cento e del 50 per cento. La riduzione si applica ai giorni di occupazione eccedenti i 15 giorni ovvero il mese, mentre nessuna riduzione è ammessa per i primi quindici giorni.

Per le occupazioni temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa originariamente stabilita maggiorata del 20 per cento.

Gli aumenti e le riduzioni previste da questo articolo sono cumulabili.

Art. 11
Passi carrabili

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La superficie dei passi carrabili da assoggettare al canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

Non possono essere assoggettati a canone i passi carrabili a raso.

Art. 12
Occupazione con impianti a rete

Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate ad un canone commisurato al numero complessivo delle utenze per la misura unitaria di tariffa, determinata, forfettariamente, in euro 0,77 per ogni utenza.

L'ammontare complessivo del canone dovuto non può essere, in nessun caso inferiore a euro 516,46.

La medesima misura minima di euro 516,46 è dovuta, complessivamente, per le occupazioni permanenti effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, ed include le utenze in atto, nonché quelle cessate ed iniziate: E' facoltà del Comune di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, e di effettuare controlli nel territorio comunale.

Il versamento del canone è effettuato a mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, entro il 30 aprile di ciascun anno.

Il canone di cui ai commi precedenti è aggiornato annualmente in base agli indici Istat dei prezzi al consumo, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 13
Distributori di carburante

Fermo restando l'applicazione del canone per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo di manto stradale di cui all'art. 11 del presente regolamento, per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato, e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.

Se il distributore è posto su area non pubblica, il canone è commisurato con riferimento alla capacità dei serbatoi sotterranei, nel modo seguente:

In caso di un solo serbatoio di capacità inferiore a 3.000 litri si applica la tariffa approvata dall'organo competente; se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di 1/5 ogni 1.000 litri.

In caso di più serbatoi, il canone si applica per ciascuno di essi con il metodo testè illustrato.

Per i distributori prospicienti su strade appartenenti a diverse categorie, il canone è commisurato in base alla tariffa della strada di categoria più elevata.

Art. 14
Esenzioni

Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:

- a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative sportive e culturali non comportanti attività di vendita o di somministrazione.
- b) occupazioni del suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
- c) esercizio di mestieri girovaghi e artisti (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle sei ore;
- d) occupazioni e passi carrai realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
- e) occupazioni effettuate con balconi e verande;
- f) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i venti metri quadrati;

- g) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- h) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea concessione;
- i) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- j) nell'esercizio dell'attività edilizia, aventi come finalità esclusiva l'incolumità pubblica.

Nel caso in cui, in occasione di occupazioni effettuate per le manifestazioni ed iniziative di cui alla lettera a) vengano installati banchi di vendita od altre attrezzature idonee per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il canone sarà commisurato alla superficie occupata da detti banchi o attrezzature, salvo rideterminazione del predetto canone con specifica delibera di Giunta Comunale.

TITOLO III LA CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE

Art. 15 Domanda per il rilascio della concessione

Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche per un periodo superiore a trenta giorni o permanente deve farne domanda scritta al Comune almeno 30 giorni liberi prima di quello a decorrere dal quale si intende realizzare l'occupazione.

La domanda deve contenere:

- a) le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali;
- b) il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere;
- c) la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare;
- d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;
- e) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.

La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

Art. 16 Rilascio della concessione

Le occupazioni temporanee di durata superiore al giorno e fino a 30 giorni sono subordinate al rilascio immediato di autorizzazione scritta del Sindaco o del Funzionario Responsabile.

Le occupazioni temporanee giornaliere non sono subordinate ad alcun atto amministrativo: l'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio competente, previo pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Le occupazioni permanenti sono subordinate al parere della Giunta Comunale, e a conseguente atto di concessione. Se la concessione comporta la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le relative spese sono a carico del concessionario.

Art. 17
Uso della concessione

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, la concessione d'occupazione di suolo pubblico è personale e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte.

La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata.

Art. 18
Il rinnovo della concessione

Almeno 30 giorni liberi prima della scadenza di una concessione d'occupazione, l'interessato può richiederne il rinnovo, osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite agli articoli 15 e 16 del presente Regolamento.

Art. 19
Revoca della concessione

La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse o disturbo della quiete pubblica.

La concessione deve essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento o dal disciplinare oppure - essendo in ritardo con il pagamento del canone - non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro 60 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.

La revoca della concessione per motivi di interesse pubblico o disturbo della quiete pubblica dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.

La revoca della concessione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

Art. 20
Danni procurati dal concessionario

Il concessionario ha l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione.

Se il concessionario, alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca, non ottempera all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese del Comune, che dovrà rivalersi verso il concessionario.

Art. 21
Pagamento del canone

Per le concessioni permanenti la prima rata di canone va pagata al rilascio della concessione ed è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare e vanno pagate entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio della concessione.

Per le modalità di pagamento, valgono le norme in materia di riscossione delle entrate comunali stabilite dall'apposito regolamento.

In caso di ritardo del pagamento del canone o di sue rate, il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un'indennità di mora dell'1% per ogni mese compiuto o frazione superiore a 15 giorni.

TITOLO IV NORME VARIE, TRANSITORI E FINALI

Art. 22 Concessioni in corso

Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente al 1 gennaio 1999 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente art. 16.

Art. 23 Esenzioni e riduzioni

Le riduzioni sono determinate con delibera consiliare di approvazione delle tariffe.

Art. 24 Organi competenti

La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle concessioni di cui al presente regolamento spetta al Funzionario Responsabile individuato con apposita deliberazione, cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale. Al predetto funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le relative revoche; riscuote i canoni e le sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone rimborsi.

Il Comando della Polizia municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando al Responsabile del Servizio le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione.

Art. 25 Sanzioni

Si applicano le sanzioni previste dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 29/06/1998:

- a) Omessa denuncia: è punita con la sanzione pari al 200% del canone dovuto, con un minimo di euro 51;
- b) Omissione del versamento : sanzione amministrativa pari al 200% del canone dovuto, con un minimo di euro 51;
- c) Infedeltà della denuncia: sanzione amministrativa pari al 75% della maggiore somma dovuta;
- d) Per errori non incidenti sul versamento: sanzione euro 51.

Art. 26
Adesione del Contribuente

Le sanzioni di cui all'articolo precedente sono ridotte ad 1/4 se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del canone e degli interessi sulla stessa , se dovuti, nonché della sanzione.

Art. 27
Interessi moratori

Sulle somme dovute a titolo di canone sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applicano gli interessi di mora nella misura prevista dalla legge per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

Art. 28
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.